

REPERTORIO N. 4319

RACCOLTA N. 2317

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' IBP ENERGIA S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciasette

il giorno tredici

del mese di ottobre

alle ore 16,35

presso lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners sito in Milano, Piazza Belgioioso n. 2,

Avanti a me dott. **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, è comparso il signor:

- Enrico COLOMBO, nato a Bergamo (BG) il 1 settembre 1964, domiciliato per la carica ove appresso, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale agendo nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società:

"IBP ENERGIA S.R.L."

in forma abbreviata "la Società", con sede legale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, con capitale sociale di Euro 50.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria AL-253760, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02414270062, società controllata al 100% dalla BIOCHEMTEX S.P.A., a sua volta soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di M&G Finanziaria S.p.A.,

mi chiede di dare atto della sua decisione ai sensi del combinato disposto degli articoli 161 quarto comma e 152 secondo comma lettera b) e terzo comma della Legge Fallimentare.

Aderendo alla richiesta io Notaio attesto che il comparente dichiara quanto segue:

- facendo seguito alla nomina degli *advisor* legali e finanziari della società in ragione della situazione economico-finanziaria e legale della Società, evidenzia che, sulla base delle prime risultanze delle attività di analisi svolte dai menzionati *advisor*, emerge con chiarezza che la situazione di crisi finanziaria della Società non potrà trovare una soluzione in termini ragionevolmente brevi;

- l'attuale situazione patrimoniale e finanziaria della Società, collegata alla crisi che ha colpito le altre società del Gruppo operanti nel settore del bioetanolo di seconda generazione, impone di valutare immediatamente l'adozione di strumenti straordinari quale il ricorso alla procedura di concordato preventivo di cui agli artt. 160 e ss. della Legge Fallimentare nella forma riservata e prenotativa di cui all'art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare;

- si rende pertanto opportuno porre in essere tutte le attività e assumere tutte le iniziative atte a proteggere il patrimonio della Società a beneficio di tutti i creditori sociali e nel rispetto delle loro rispettive ragioni, e a pre-

*Ad*

servarne il valore industriale, garantendo il mantenimento della sua operatività.

- in tale contesto si colloca la determina in ordine alla presentazione del ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare, dinanzi al Tribunale di Alessandria, per l'ammissione della Società al concordato preventivo "con riserva" (o pre-concordato), il quale consente di beneficiare nell'immediato degli effetti previsti dall'art. 168 della Legge Fallimentare, nell'attesa di completare la predisposizione del piano industriale e del piano concordatario di cui all'art. 161, co. 2, lett. e), della Legge Fallimentare (il "Piano") o di pervenire alla sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della Legge Fallimentare (l'"Accordo di Ristrutturazione"); tutto ciò risultando inopportuna la preventiva messa in liquidazione della Società.

- in questa stessa prospettiva e con l'intenzione di preservare la forza lavoro e le ragioni dei creditori sociali, si dà atto che è altresì opportuno verificare la possibilità di concretizzare, nell'arco temporale che il Tribunale di Alessandria vorrà concedere e che si confida sia pari a centoventi giorni, le opportunità di un piano di concordato che consenta la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, anche attraverso possibili soluzioni di continuità aziendale, eventualmente indiretta ai sensi dell'art. 186-bis della Legge Fallimentare, che siano alternative alla soluzione liquidatoria, che comunque non si esclude a priori, predisponendo nel frattempo la documentazione necessaria a completare il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.

- la Società risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente posto che (i) non è mai stata dichiarata fallita, né ammessa ad altra procedura concorsuale, né ha mai presentato domanda ex art. 161, co. 6, della Legge Fallimentare e/o altra domanda di ammissione ad altra procedura concorsuale e/o paraconcorsuale (i.e., accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, della Legge Fallimentare); (ii) esercita attività d'impresa; (iii) supera i limiti dimensionali previsti dall'art. 1, co 2 della Legge Fallimentare (attivo superiore ad Euro 300.000, ricavi lordi superiori a Euro 200.000, indebitamento superiore ad Euro 500.000) e (iii) versa in stato di crisi, ciò che si evince - *inter alia* - dai dati risultanti dalla situazione di periodo al 31 agosto 2017 così come dalle analisi condotte dall'advisor finanziario della Società e dal piano di tesoreria dallo stesso elaborato.

A tal punto il comparente nella sua qualità di Amministratore unico della Società

#### **determina**

1) ai sensi dell'art. 152, lettera b) Legge Fallimentare, di presentare la domanda per l'ammissione alla procedura di con-

cordato preventivo prevista dagli articoli 160 e ss. della Legge Fallimentare, mediante il deposito del ricorso contenente la domanda di concordato preventivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 161, sesto comma, Legge Fallimentare unitamente alla documentazione richiesta ai sensi della norma citata;

2) di riservarsi tutti i più ampi ed opportuni poteri per porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno alla definizione e alla realizzazione della presente determina, e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per predisporre, sottoscrivere, depositare e pubblicare ogni atto, o altro documento necessario e/o opportuno connesso, nonché provvedere (ove non abbia già provveduto) al rilascio dei mandati professionali e alla nomina di esperti, consulenti e advisors, formalizzandone gli incarichi, ivi inclusa la nomina del professionista incaricato della relazione ai sensi dell'art. 161, comma terzo, Legge Fallimentare;

3) di rappresentare la Società in tutti gli incombenti previsti dalla Legge Fallimentare ai fini del perfezionamento della richiesta procedura.

Il comparente dichiara sciolta la presente seduta alle ore 16,45

Del  
presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta  
di due fogli da me dattiloscritti e di mio pugno completati per pagine cinque e della sesta sin qui.

F.to Enrico Colombo

F.to Andrea De Costa notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IN CARTA LIBERA PER USO DI LEGGE  
IN TERMINE UTILE DI REGISTRAZIONE  
NEL MIO STUDIO, LI 13 OTT. 2017



*De Costa*